

Publicato il 11/02/2022

N.00094 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00196/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2022, proposto da Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Comitato Refendario Montemare Comune, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n. 469 del 02/12/2021, con il quale l'Assessore delle Autonomie

Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 44/1991, ha nominato un commissario ad acta per il compimento, in sostituzione del Sindaco di Messina degli atti di indizione della consultazione referendaria di cui all'art. 8, comma 8, della l.r. n. 30/2000;

- di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, comunque connessi, che si rivelino illegittimi in forza delle censure articolate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in rito e sul *fumus* di fondatezza del ricorso, rimessa all'Udienza camerale di rinvio in composizione collegiale, contemperati gli opposti interessi pubblici, sussiste il presupposto della estrema gravità e urgenza per l'adozione della misura cautelare monocratica, in ragione dell'asserito utilizzo da parte del commissario nominato di risorse economiche e umane del Comune ricorrente finalizzate allo svolgimento del referendum, con sviamento dai compiti altrimenti produttivi e, quindi, possibile "spreco" delle risorse pubbliche nell'ipotesi di riconosciuta fondatezza del gravame.

P.Q.M.

accoglie la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9.3.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 11 febbraio 2022.

Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta